

Codice della Strada, Art. 3 -definizioni stradali	SEGNALETICA	IMMAGINE	pedone	bicicletta
AREA PEDONALE: zona interdita alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedita capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnaletazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.			I pedoni circolano liberamente	le biciclette circolano liberamente; le condizioni della circolazione, siano esse di pericolo per i pedoni, i conducono il veicolo a mano.
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.			I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi.	le biciclette devono essere condotte in caso di attraversamento in sella non van 15m e quindi le bici non hanno la precedenza sui veicoli a motore.
ATTRAVERSAMENTO CICLABILE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i velocipedi in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.			I pedoni devono servirsi del lato loro riservato	I ciclisti transitano in sella
CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.			I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intacco possibile alla circolazione (art. 190 c.1)	I velocipedi devono transitare sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso quando esistono. In assenza devono sulla strada seguendo le norme di comportamento del titolo V.
CASA AVANZATA: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli.			riservato alle biciclette, pedoni devono transitare sulle strisce pedonali	riservato alle biciclette
CORSIA CICLABILE (Bike Lane): parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l'uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue.			riservato alle biciclette, pedoni devono transitare sul marciapiede e/o viali loro riservati	riservato al transito delle biciclette devono rispettare il senso di marcia
CORSIA CICLABILE PER DOPPIO SENSO CICLABILE: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, utilizzabile ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli[1].			riservato alle biciclette, pedoni devono transitare sul marciapiede e/o viali loro riservati	riservato al transito delle biciclette devono rispettare il doppio senso di marcia
PISTA CICLABILE: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.			riservato alle biciclette, i pedoni devono transitare sul marciapiede e/o viali loro riservati	riservato al transito delle biciclette devono rispettare il doppio senso di marcia
PISTA CICLO-PEDONALE: I percorsi promiscui pedonali e ciclabili, sono realizzati, di norma, all'interno di parchi o di zone a traffico prevalentemente pedonale, nel caso in cui l'ampiezza della carreggiata o la ridotta entità del traffico ciclistico non richiedano la realizzazione di specifiche piste ciclabili. I percorsi promiscui pedonali e ciclabili possono essere altresì realizzati, previa apposizione della suddetta segnaletica, su parti della strada esterne alla carreggiata, rialzate o altrimenti delimitate e protette, usualmente destinate ai pedoni.			I pedoni devono mantenere il lato destro ed evitare di essere d'ostacolo al transito delle biciclette	le biciclette devono mantenere la sinistra e prestare attenzione ai pedoni moderando la velocità superando solo quando vi sono le condizioni di sicurezza.